

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3876}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, MACALUSO EMANUELE, D'ALEMA, RAUCCI,
BONIFAZI, ESPOSTO, GIANNINI, PEGORARO, DI MARINO,
SCUTARI, MARRAS, RIGA GRAZIA, TALASSI GIORGI
RENATA, MIRATE**

Presentata il 3 luglio 1975

Finanziamenti alle Regioni per l'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inadeguatezza dei mezzi finanziari assegnati alle Regioni per gli interventi nel settore agricolo è un dato di fatto da tutti riconosciuto e denunciato.

La legge 7 agosto 1973, n. 512, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola da parte delle Regioni, assegnava, come è noto, alle Regioni medesime una somma complessiva di 304 miliardi, in ragione di 74 miliardi per il 1973, di 130 miliardi per il 1974 e di 100 miliardi per il 1975. Tali somme, già originariamente del tutto insufficienti a far fronte alle minime esigenze di una organica politica di intervento pubblico in agricoltura, sono state fortemente decurtate nel loro valore reale dal grave processo inflazionistico e dal conseguente rilevante aumento dei costi successivamente intervenuti e tuttora in atto. L'enorme aumento dei tassi di interesse praticati dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario ha ulteriormente aggravato la situazione.

Nel 1975, con i 100 miliardi previsti dalla citata legge n. 512 del 1973, le Regioni potranno effettuare, nella migliore delle ipotesi, interventi pari a circa la metà di quelli possibili al momento dell'approvazione della predetta legge. Stante questa situazione e in mancanza di nuovi provvedimenti finanziari, si avrà nei prossimi mesi una sostanziale paralisi degli interventi regionali nel settore agricolo, con conseguenze gravissime, non solo per l'agricoltura, ma per l'economia nazionale nel suo complesso.

Tutta l'economia nazionale è coinvolta in una crisi profonda. Su di essa incombe il pericolo di una massiccia riduzione produttiva, già in atto in alcuni settori produttivi. L'agricoltura è il settore più pesantemente colpito. Il crescente aumento dei costi di produzione, la imposizione di prezzi non remunerativi dei prodotti agricoli alla produzione, l'aumento dei tassi di interesse e il blocco degli investimenti si sono sommati, negli ultimi tempi, alle cause strutturali che

stanno alla base della crisi della nostra agricoltura, con conseguenze pesantissime per la grande massa delle piccole e medie aziende agricole.

Si impone perciò l'esigenza di un profondo mutamento di politica economica, ponendo l'agricoltura come questione decisiva per rilanciare l'economia nazionale. Questo richiede, anzitutto, uno spostamento di risorse finanziarie verso l'agricoltura e una modifica dell'indirizzo dell'intervento pubblico nel settore, in modo da affrontare, in una impostazione programmata a livello regionale e comprensoriale, tutti i problemi dello sviluppo agricolo. L'investimento pubblico in agricoltura deve essere portato almeno al livello minimo da tutti ritenuto necessario di 2.000 miliardi all'anno. Diversamente è pura esercitazione verbale parlare di rilancio della produzione agricola nel nostro paese.

Molte Regioni negli ultimi tempi hanno elaborato concreti programmi pluriennali di sviluppo agricolo e predisposto le conseguenti leggi di finanziamento. Esse non possono e non debbono essere poste nelle condizioni di annullare gli sforzi avviati per mancanza di mezzi finanziari. Sarebbe un vero e proprio attentato all'economia nazionale e un duro colpo al quadro democratico

nazionale. Quel poco di fiducia che ancora rimane in coloro che lavorano la terra sarebbe definitivamente travolto.

Le considerazioni e le valutazioni succintamente esposte motivano sufficientemente la presentazione della presente proposta di legge e la necessità della sua urgente approvazione. Essa non richiede dettagliata illustrazione nell'articolato.

L'articolo 1 prevede uno stanziamento complessivo di 2.000 miliardi in quattro anni a partire dall'anno in corso, per il quale si prevede un incremento di 200 miliardi dello stanziamento di 100 miliardi previsto dalla legge n. 512 del 1973 per i motivi già indicati. Lo stesso articolo stabilisce che l'effettiva assegnazione delle somme ripartite tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debba essere effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno, ad evitare che si perpetui la prassi dello scivolamento nel tempo nella erogazione dei finanziamenti.

L'articolo 2 è relativo alle modalità di finanziamento della spesa negli esercizi dal 1975 al 1978 e prevede che le operazioni conseguenti demandate al Ministero del tesoro debbano essere effettuate entro il 30 aprile di ciascuno degli anni ai quali si riferiscono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per gli interventi nel settore agricolo e per la realizzazione dei piani regionali e comprensoriali di sviluppo agricolo da parte delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di 200 miliardi per il 1975, di 500 miliardi per il 1976, di 600 miliardi per il 1977 e di 700 miliardi per il 1978.

Le somme predette saranno ripartite tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. La effettiva assegnazione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle somme ripartite dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre di ciascun anno.

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per il 1975, previsto in lire 200 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio corrispondente.

All'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1978, si provvede con operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in detti esercizi, mediante mutui da contrarre con il consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

Nelle operazioni di cui al precedente comma saranno osservate le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 agosto 1973, n. 512. Le operazioni medesime dovranno essere effettuate entro il 30 aprile dell'anno al quale si riferiscono.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.